

Pubblicato il 17/04/2024

N. 07605/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2024,
proposto da

–OMISSIS–, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Agliocchi,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe
Mazzini 13;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

–OMISSIS–, non costituiti in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensiva

- A) Del Decreto del Prefetto della Provincia di Roma, Area II Ter – Prot. n. –OMISSIS–, con il quale è stata negata la richiesta di mutamento del proprio cognome, accogliendo invece la mera richiesta subordinata di modifica parziale;
- B) Ove occorra, in parte qua, della nota del Prefetto della Provincia di Roma, Area Ter – Prot. n. –OMISSIS–;
- C) Ove occorra, in parte qua, della Circolare n. 14/2012 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- D) Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. In data 11.3.2022 il ricorrente presentava alla Prefettura di Roma “*Istanza di cambiamento del cognome per maggiorenni*” chiedendo di poter (ri)modificare il cognome assunto in seguito all'adozione (–OMISSIS–) – in virtù del procedimento civile RG–OMISSIS–iscritto presso il Tribunale civile di Tivoli, sezione

volontaria giurisdizione – nel precedente cognome (–OMISSIS–), in quanto, poiché psicologo di professione e genitore di un minore nato da una relazione *more uxorio*, aveva preferenza a “ritornare” al cognome originario nonostante l’interesse e la volontà manifestata nell’essere adottato.

2. L’Amministrazione resistente, prima, preannunciava il diniego a tale istanza alla luce dell’art. 299 co. 1 c.p., e, in seguito alle controdeduzioni formulate e in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. –OMISSIS–, accoglieva la domanda subordinata formulata dal ricorrente (modifica del cognome da “–OMISSIS–” in “–OMISSIS– –OMISSIS–”).

3. Avverso il predetto atto veniva proposto ricorso ed è stato chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato.

4. In sintesi, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 89 e 92 D.P.R. n. 396/2000, violazione e falsa applicazione dell’art. 299 c.p., una carenza di istruttoria e di motivazione, una manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà del provvedimento, nonché un’erronea interpretazione delle sentenze della Corte costituzionale n. –OMISSIS– e n. –OMISSIS–; infine, la violazione degli artt. 2, 3 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

5. In ragione di quanto previsto dagli artt. 60 e 74 CPA, il ricorso deve essere accolto, ritenendo risolutiva ai fini della questione la violazione e falsa applicazione dell’art. 89 D.P.R. n. 396/2000, riportandosi sotto questo profilo a quanto già

affermato dalla sezione in un precedente del 2022 (cfr. decisione TAR Lazio–Roma, sez. I ter, n. 8964/2022).

Ed invero, la giurisprudenza che si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 89 cit. afferma, in modo costante, che l'istanza per il cambiamento del nome e del cognome è rimessa ad una valutazione discrezionale del Prefetto, che deve porre a raffronto le ragioni poste a fondamento della richiesta con l'interesse pubblico alla stabile identificazione nel corso del tempo dell'individuo e, allo stesso tempo, tenendo conto del fatto che il nome (come il cognome) è oggetto di un importante diritto della personalità; ne consegue che il giudizio finale dell'autorità amministrativa, nei casi in cui non sia favorevole, deve essere sorretto da una motivazione adeguata che dia conto dei diversi valori in gioco nel caso concreto e dei criteri utilizzati per contemperarli in maniera adeguata (*“la valutazione del Prefetto circa l'istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l'interesse dell'istante, da circostanziare esprimendo le “ragioni a fondamento della richiesta”, con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale; a tale fine, per la circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 21.5.2021, è fondamentale il giudizio di ponderazione del Prefetto medesimo, accompagnato da una motivazione che dia conto del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione, valutati anche gli interessi di eventuali controinteressati”*; cfr. Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 8422/2023).

Dunque, il cognome, essendo un aspetto fondamentale della personalità di ogni individuo (invero, da un iniziale approccio teso ad assumere il cognome come segno distintivo della famiglia e, quindi, come strumento per individuare l'appartenenza della persona a un determinato gruppo familiare, si è attualmente passati ad un processo di valorizzazione del diritto all'identità personale, valore assoluto avente copertura costituzionale ex art. 2 Cost., in virtù del quale il cognome assurge ad espressione innanzitutto dell'identità del singolo; cfr. Corte Cost. n. 286/2016), costituisce un elemento tendenzialmente modificabile su scelta dello stesso, a meno che sussistano puntuali ragioni di pubblico interesse che giustificano il sacrificio dell'interesse privato al suo cambiamento.

Nel caso di specie, la Prefettura di Roma, nell'accogliere la richiesta solo subordinata del ricorrente, nulla ha opposto specificamente, quanto alla richiesta principale, in termini di interesse pubblico, tale da giustificare il sacrificio al cambiamento del proprio cognome in modo da non poter tornare esclusivamente a quello originario (-OMISSIS-).

Cioè le ragioni poste a fondamento della richiesta, collegate all'interesse del ricorrente, sia come individuo a ritornare al proprio cognome, sia come professionista (da sempre conosciuto come -OMISSIS-), sia ancora come genitore di un minore (il quale di riflesso e per conseguenza dell'adozione ha mutato anch'esso il cognome), non sono state bilanciate con gli altri interessi pubblici rilevanti nella specie; o comunque di ciò non vi è traccia nel provvedimento impugnato.

6. Da ciò già deriva l'illegittimità della decisione sfavorevole all'istante adottata dalla Prefettura di Roma con riferimento alla richiesta principale formulata dal ricorrente e, pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

7. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione trattata.

8. Quanto, invece, al contributo unificato deve essere posto a carico dell'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis1., D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Contributo unificato a carico dell'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis1., D.P.R. n. 115/2002.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti indicati in sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Francesco Vergine, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Mercone

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.